



## Coordinamento Territoriale FLP

n. 31/18

# NOTIZIE UTILI

### Concorso INPS: elenco ammessi alle prove scritte

Sono stati pubblicati gli esiti delle **prove preselettive** del concorso per **967 posti di consulente protezione sociale** nei ruoli del personale dell'INPS, area C, posizione economica C1, su tutto il territorio nazionale.

Sul sito istituzionale dell'INPS è stato reso noto l'elenco ufficiale, in ordine alfabetico, dei candidati che hanno superato le prove preselettive pari ai primi 9670 classificati (ovvero un numero di concorrenti non superiore a dieci volte i posti messi a concorso, così come previsto dall'articolo 6, comma 4 del bando) più i candidati classificatisi *ex aequo* all'ultimo posto utile per l'ammissione.

A tali concorrenti devono essere aggiunti quelli che, a norma dell'articolo 20, comma 2-bis, legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni e integrazioni, hanno ricevuto dall'INPS formale comunicazione di esonero dalla prova preselettiva, mediante posta elettronica certificata (PEC) o raccomandata

A/R.

I partecipanti alle prove preselettive potranno prendere visione della propria prova e scaricare l'attestato di presenza accendendo al seguente link e digitando le proprie credenziali:

<https://consultazioneonline.ilmiotest.it/>

L'INPS ha inoltre ricordato ai candidati che l'username per poter vedere la prova al predetto link è costituito dal proprio codice fiscale e la password da digitare è pari agli ultimi cinque numeri del protocollo riportato sulla domanda di partecipazione al concorso (in alto a destra).

Coloro che hanno superato le prove preselettive dovranno presentarsi per sostenere le **prove scritte** secondo quanto specificato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 59 del 27 luglio 2018.

I candidati, per poter partecipare alle prove scritte, dovranno essere muniti di documento di riconoscimento valido e della domanda di partecipazione al concorso protocollata (domanda che è possibile stampare tramite l'**apposito servizio**).

### Circolare INPS su prescrizione dei contributi dei dipendenti pubblici.

#### Prescrizione contributi dipendenti pubblici: chiarimenti

In merito alla prescrizione dei contributi dei dipendenti iscritti alle gestioni pubbliche, confluite nell'INPS, si chiarisce che la posizione assicurativa potrà essere sistemata anche dopo il 1° gennaio 2019. Questa data ha rilievo per i rapporti fra INPS e datori di lavoro pubblici, perché mutano le conseguenze del mancato pagamento contributivo accertato dall'Istituto. Il 31 dicembre

2018 non deve essere considerato come la data ultima entro cui l'iscritto/dipendente pubblico può chiedere la variazione della propria posizione assicurativa, ma come il termine che consente al datore di lavoro pubblico di continuare ad applicare la precedente prassi consolidata nella

Gestione dell'ex INPDAP che individuava la data di accertamento del diritto alla contribuzione di previdenza e assistenza come giorno dal quale inizia a decorrere il termine di prescrizione. Sotto questo aspetto, la circolare INPS 15 novembre 2017, n. 169 non ha fatto altro che dettare

disposizioni di armonizzazione in materia di prescrizione fra tutte le gestioni dell'Istituto, facendo decorrere la prescrizione contributiva dalla data di scadenza del termine per effettuare il versamento; al tempo

stesso, è previsto un periodo transitorio, fino al 31 dicembre 2018, durante il quale i datori di lavoro possono continuare ad avvalersi

delle modalità in uso nell'INPDAP per la regolarizzazione contributiva.

A maggior chiarimento, va evidenziato che i flussi di denuncia che perverranno all'INPS dal 1° gennaio 2019 saranno gestiti secondo le nuove indicazioni; i datori di lavoro pubblici potranno quindi continuare ad aggiornare le posizioni assicurative dei dipendenti, ma per

i flussi trasmessi dal 1° gennaio 2019 dovranno sostenere un onere calcolato secondo le indicazioni della circolare INPS 169/2017

(ossia sarà obbligato a sostenere l'onere del trattamento di quiescenza riferito a periodi di servizio



per cui è intervenuta la prescrizione, utilizzando come base di calcolo il criterio della rendita vitalizia).

Pertanto, il termine del 31 dicembre 2018 non è un termine decadenziale per i lavoratori. I lavoratori pubblici possono, anche

successivamente al 31 dicembre 2018, presentare richiesta di variazione della posizione assicurativa. Ciò che cambia sono gli effetti che scaturiscono a carico dei datori di lavoro pubblici, mentre il periodo di lavoro alimenta il conto assicurativo e viene reso disponibile alle prestazioni.

I dipendenti che vogliono verificare la propria posizione assicurativa possono accedere, tramite PIN, all'estratto conto e verificarne la correttezza. In caso riscontrassero lacune o incongruenze, possono chiedere la variazione RVPA, istanza per la quale non è previsto alcun termine perentorio.

L'unica eccezione è costituita dagli iscritti alla Cassa Pensioni Insegnanti (CPI), ossia gli insegnanti delle scuole primarie paritarie (pubbliche e private), gli insegnanti degli asili eretti in enti morali e delle scuole dell'infanzia comunali (non rientrano in questa categoria,

invece, i docenti MIUR). Per questi lavoratori, nell'ipotesi di prescrizione dei contributi, il datore di lavoro può sostenere l'onere della

rendita vitalizia; nel caso in cui non vi provveda, il lavoratore dovrà pagare tale onere per vedersi valorizzato il periodo sulla posizione assicurativa.

### **Ha diritto al ripristino del rapporto di lavoro il dipendente pubblico assolto**

Il dipendente regionale che si è dimesso per la depressione insorta dopo essere stato ingiustamente accusato ha diritto a riavere il suo posto. E' quanto ha confermato la sezione Lavoro della Cassazione con la sentenza n. 20735. Il caso esaminato riguardava un dirigente della regione Sicilia che aveva presentato domanda per la pensione anticipata dopo essere caduto in una grave depressione per essere stato sottoposto a procedimento penale per motivi legati al suo incarico di capo gabinetto dell'assessore al ...

### **Lo sfogo su Whatsapp può far perdere il posto di lavoro**

Sfogarsi su Whatsapp può far bene al cuore ma rischia di essere anche estremamente pericoloso, soprattutto quando le confidenze riguardano questioni lavorative o si svolgono durante l'orario di lavoro. I giudici stanno infatti allargando le maglie dell'utilizzo in giudizio delle conversazioni fra privati. E ad entrare sempre più nei processi sono proprio gli scambi di messaggi su Whatsapp, tra gruppi o con singoli destinatari: tutti possono dar luogo a licenziamenti o sanzioni disciplinari. ...

### **Va riassunto il dipendente scagionato dalle accuse**

Il pubblico dipendente che rassegni le dimissioni all'indomani di un procedimento penale può ottenere il ripristino del rapporto di lavoro in base alla legge 350/2003 (articolo 3, comma 57), qualora sopravvenga una sentenza favorevole. La pronuncia deve essere di proscioglimento perché il fatto non sussiste o l'imputato non l'ha commesso, o deve affermare che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato; stesso trattamento opera se vi è un decreto di archiviazione per infondatezza della ...

### **Cassazione: superamento del periodo di comportamento e licenziamento**

Con ordinanza n. 19927 del 27 luglio 2018, la Corte di Cassazione ha affermato che nel computo del comportamento vanno calcolate soltanto le assenze per malattia. È, quindi, illegittimo il licenziamento avvenuto sommando, ai fini del superamento, un periodo di assenza ingiustificata, successiva ad un periodo di assenza non retribuita. Ciò in quanto ai fini del licenziamento per superamento del periodo di comportamento non si possono sommare assenze che, sotto l'aspetto procedimentale discendono da un comportamento punibile sotto il piano disciplinare.

Il Coordinatore Territoriale  
Michele Giuliano